

Tribunale di Teramo
Sentenza n. 512/2024 del 10-05-2024

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 1283/2017 promossa da: ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti; ATTORE OPPONENTE contro ### (C.F. ###), con il patrocinio dell'avv. ### elettivamente domiciliato presso il difensore giusta procura in atti; CONVENUTO OPPOSTO E nei confronti di ### rappresentato e difeso dall' Avv. ### ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio sito in ### degli ###, ### nr. 106, giusto mandato in atti; ### OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo ### All'udienza fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc le parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato il ###, la società ### srl adiva codesto Tribunale al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: "1.

Dichiarare inammissibile, nullo, annullare o comunque revocare per le causali indicate nel presente atto il decreto ingiuntivo opposto. 2. In accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in via principale condannare la società opposta alla restituzione, in favore della società opponente (attrice in riconvenzionale), la somma di € 1333,00 oltre agli interessi dal dì del dovuto al saldo effettivo. 3. In accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale subordinata, dichiarare che le prestazioni elencate nelle ricevute spiccate dal sig. ### in data 9 marzo 2016, 13 aprile 2016 e 16 maggio 2016 a carico della società opponente non sono mai state rese e che i pagamenti dell'importo complessivo di € 5649,80, di cui € 649,80 per ### non sorretti da alcuna causa giustificativa, sono indebiti. 4. Condannare pertanto il sig. ### alla restituzione dell'importo suddetto, oltre interessi dalla data della domanda al

saldo effettivo. 5. Condannare infine la società opposta ed il sig. ### in solido, ovvero ciascuno per sé e per quanto di ragione, al pagamento delle spese legali e dei compensi di avvocato".

Con comparsa di costituzione e risposta del 15.09.2017 si costituiva in giudizio la società ### srls, la quale così concludeva: "1. rigettare la domanda attrice e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto; 2. conseguentemente rigettare la domanda riconvenzionale in quanto totalmente destituita di fondamento; 3. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., per i motivi innanzi esposti; 4. condannare, in ogni caso, l'opponente alla refusione delle spese, diritti e onorari del presente procedimento".

All'udienza del 19.09.2017 il G.I. rinviava la causa al 13.02.2018 per consentire alla società opponente di citare in giudizio il terzo chiamato nel rispetto del termine di cui all'art.163 bis c.p.c., udienza poi differita dapprima al 19.06.2018 e successivamente al 04.09.2018. Nelle more, con comparsa di costituzione e risposta del 05.06.2018, si costituiva il terzo chiamato sig. ### il quale rassegnava le seguenti conclusioni: "### l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, - preliminarmente accertare e dichiarare la carenza di interesse e/o di legittimatio ad causam in capo al ### per tutte le causali di cui in narrativa e per l'effetto ordinarsi l'estromissione di questi dal giudizio; - nel merito, per le motivazioni di cui in narrativa, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal ### alla società ### -per l'effetto rigettare la domanda della ### con chiamata in causa del terzo ### -con vittoria di spese e compensi di giudizio".

All' udienza del 04.09.2018 il G.I. concedeva alle parti i termini di cui all' art. 183 co.6 cpc rinviando, per la decisione sulle richieste istruttorie delle medesime, all'udienza del 04.03.2019. A tale udienza il G.I. si riservava e, con ordinanza del 26.04.20, a scioglimento della riserva assunta, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, nonché fissava l'udienza del 06.10.2020 per l'espletamento dell'interrogatorio formale richiesto dalle parti, riservandosi all'esito sulle ulteriori richieste istruttorie dalle medesime formulate. A tale udienza veniva quindi espletato l'interrogatorio

formale dei legali rappresentanti tanto della società opponente quanto di quella opposta e, all'esito, in seguito ad ulteriore riserva, venivano ammesse le prove testimoniali richieste dalla parte opposta e dal terzo chiamato.

Nel corso dell'istruttoria, la causa era assegnata al sottoscritto ### in seguito al trasferimento del Giudice assegnatario; quindi, non avendo parte opponente accettato la rinuncia agli ultimi testi articolata dalla terza chiamata, veniva autorizzata a citarli e si procedeva così alla conclusione della prova orale ammessa; quindi, all'udienza fissata per la discussione ex art. 281 sexies cpc, con parziale modifica dell'ordinanza precedentemente emessa, la causa era trattenuta in decisione senza concessione di ulteriori termini. ### proposta e la domanda riconvenzionale non appaiono fondate e devono pertanto essere rigettate per le ragioni che si vanno ad illustrare. Preliminarmente, in relazione all'eccezione relativa alla mancata iscrizione della convenuta nell'albo dei mediatori, sollevata solo nella seconda memoria istruttoria e sulla quale non è stata presa posizione dall'opposta, si rileva che, effettivamente, trattasi di eccezione rilevabile anche d'ufficio in quanto avente ad oggetto la violazione di una norma imperativa di legge, pure in assenza di contestazione (Cass. 9 febbraio 2023 n. 4019).

Tuttavia si ritiene che la norma de quo non sia applicabile alla fattispecie. Invero, come emerge dal tenore letterale del contratto intercorso tra le parti, si verte nell'ambito del procacciamento d'affari occasionale. La relativa figura rientra nella fattispecie dei contratti atipici, ossia non regolamentati direttamente dal codice civile, anche se si tratta di una figura commerciale molto diffusa. Pur essendo stata espressamente estesa a tale figura l'applicabilità della L. 39/89 e del D. Lgs 59/10, tale obbligo non si configura laddove l'attività abbia ad oggetto beni mobili o sia volta in modo occasionale, come nel caso de quo (cfr. Cass. civ. SS. UU. n. 19161/2017).

Nel merito, va rilevata la fondatezza del diritto, in capo a parte convenuta opposta, alla provvigione pattuita e fondante il credito posto alla base del decreto ingiuntivo opposto.

Risulta per tabulas che tra le parti è intercorso un contratto sottoscritto in data ### con il quale la ### si impegnavo a svolgere attività di procacciamento

di affari in favori della ### contratto poi risolto in data ### ed in seguito al quale la prima ha chiesto il pagamento delle fatture per le provvigioni maturate.

All'art. 7 del suddetto incarico, viene stabilito che: "al procacciatore verrà corrisposto un compenso sugli affari da lui conclusi ed andati a buon fine, previa accettazione dell'azienda mandante, pari al 30% delle provvigioni incassate dall'azienda mandante". Parte opponente ha contestato genericamente una serie di fatture, sostenendo non essersi conclusi i relativi affari.

Al riguardo parte opposta, quale attrice sostanziale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha fornito prova idonea, a reggere la valutazione di merito, dell'avvenuta conclusione degli affari relativi alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo in parte qua, dimostrando dunque di vantare legittimamente il diritto al compenso per lo svolgimento dell'attività di procacciamento d'affari che sorge in capo al procacciatore proprio nel momento in cui si realizza la conclusione dell'affare tra il cliente segnalato e la mandante.

E' risultato dimostrato invero, tranne per le eccezioni di cui si dirà avanti, che le fatture oggetto di contestazione riguardano tutte affari conclusi, essendo state allegate sia le fatture che la stessa debitrice ha saldato nei confronti del venditore, sia perché risultano documentate in atti gli accordi di vendita e le visure immobiliari che attestano la compravendita tra le parti riportate in fattura o il rapporto di affitto.

Dalla documentazione versata in atti, segnatamente le visure ipocatastali prodotte dalla ### srls, si può ben evincere infatti come le fatture in parte qua corrispondano in effetti ad affari immobiliari conclusi e relativi a clientela procurata dalla società opposta, circostanza quest'ultima corroborata dalle numerose testimonianze rese in sede istruttoria. Circa poi la prova dell'avvenuta conclusione dei medesimi, va rilevato come, trattandosi di attività di procacciamento d'affari relativa a compravendite immobiliari, la circostanza che i dati ipocatastali depositati attestino un trasferimento della titolarità del bene immobile oggetto della compravendita dall'originario proprietario al nuovo acquirente, vale di per sé ad assurgere ad elemento integrante una prova della titolarità dell'immobile in capo al soggetto nuovo

acquirente. Tale principio è stato ribadito dalla giurisprudenza di legittimità la quale ha appunto statuito come il catasto costituisce una prova della titolarità dell'immobile del soggetto in quanto rappresenta una presunzione di fatto sulla veridicità delle risultanze in esso contenute (Cass. ordinanza nr. 26376 del 29.09.21).

Quanto poi alla circostanza per la quale alcuni di detti affari sarebbero stati conclusi senza la partecipazione della convenuta, trattasi di circostanza che andava dimostrata dall'opponente; invero, in materia di ripartizione dell'onere della prova, il creditore che agisca per l'adempimento dell'obbligazione è tenuto solo a provare la sussistenza di una valida fonte della propria pretesa creditoria, incombendo sul debitore l'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui diritto di credito.

Ovvero, nella fattispecie, a fronte della documentazione sopra riportata in base alla quale il convenuto, quale attore sostanziale, ha provato al di là delle fatture, le proprie ragioni creditorie, spettava al debitore provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempita, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.

Al riguardo deve rilevarsi che benchè i testi della parte terza chiamata, ### e ### sentiti su impulso della opponente - che non ha accettato la relativa rinuncia, hanno riferito di non conoscere il ### e di aver avuto rapporti solo con i titolari dell'agenzia, tuttavia a fronte dell'intervenuto pagamento delle fatture dalle controparti dell'affare, può ritenersi maturato il diritto alla provvigione richiesta.

Analogamente, per quanto concerne le fatture n. 7 e 8 di cui al monitorio, pur sussistendo in atti la sola proposta irrevocabile d'acquisto, accettata dall'altra parte ed essendo stata dedotta la mancata conclusione del contratto, per ragioni estranee alla società, si ritiene di aderire al principio giurisprudenziale per il quale in materia, il mediatore ha diritto alla provvigione quando tra le parti poste in relazione dal mediatore medesimo, si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna di esse ad agire per l'esecuzione specifica nelle forme di cui all'art. 2932 c.c. , ovvero per il risarcimento del danno derivante dalla mancata conclusione del negozio

programmato.

Procedendo all'esame delle altre doglianze sollevate dall'opponente, la ### sostiene che parte degli importi reclamati dalla opposta in sede monitoria, sarebbero stati versati a titolo di anticipazioni in favore del sig. ### del quale ha chiesto la chiamata in causa.

Si ritiene che vadano rigettate in quanto infondate le domande riconvenzionali, principale e trasversale subordinata, avanzate da parte attrice opponente. In primo luogo, a fronte della documentazione prodotta da parte convenuta, a supporto della propria pretesa monitoria, sarebbe stato onere della opponente, dimostrare l'avvenuta estinzione della pretesa; sul punto, la società ### srl non ha fornito prova dell'assunto circa presunti anticipi versati su richiesta e a favore del ### legale rappresentante della società convenuta opposta, e relativi a versamento in acconto di somme sulle future attività di procacciamento della ### srls.

In secondo luogo l'onere probatorio non risulta assolto neanche in relazione al presunto indebito oggettivo che la società ### srl asserisce essere stato realizzato dal ### relativamente a prestazioni occasionali dallo stesso svolte e descritte nei documenti fiscali da egli emessi ma in realtà, a detta di parte opponente, mai realmente espletate, per il ristoro delle quali avrebbe avanzato domanda riconvenzionale.

Premessa la difficile configurabilità di una domanda riconvenzionale trasversale che non poggia sul titolo dedotto in giudizio, stante l'intervenuta ammissione della relativa chiamata da parte del precedente giudice, si rileva che non può ritenersi provato l'indebito.

Infatti la Suprema Corte ha sul punto statuito il principio in forza del quale chi propone una domanda riconvenzionale deve provare l'esistenza e l'entità del credito; la disciplina di cui all'art. 2697 c.c. si applica anche al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo allorquando il debitore ingiunto proponga domanda riconvenzionale. ### a decreto ingiuntivo, convenuto in senso sostanziale rispetto alla domanda creditoria formante oggetto del provvedimento monitorio, assume la posizione, anche sotto il profilo dell'onus probandi, di attore, in ordine alla proposizione della domanda riconvenzionale.

Orbene dunque, contrariamente a quanto asserito da parte opponente, spettava proprio alla società ### srl assolvere all'onere probatorio relativamente alla domanda di indebito oggettivo da essa spiegata nei confronti di parte convenuta opposta, onere che in parte qua non risulta assolto.

Infatti, a fronte delle allegazioni documentali in atti dalle quali sembrerebbe emergere che le elargizioni siano state date a titolo diverso, ovvero per prestazioni lavorative (cfr. al riguardo la messaggistica sms, il cui tenore letterale lascia adito a pochi dubbi, peraltro non disconosciuta, così come la consegna delle chiavi dell'agenzia al ###, nonché delle diverse testimonianze che hanno acclarato la presenza dello stesso in modo continuativo nei locali della ### (cfr. teste ###, non si ritiene che la sola testimonianza del sig. ### altro procacciatore di affari con diverso contratto, sia idonea a confutare il diverso rapporto del ### a titolo personale, rispetto alle obbligazioni assunte per conto della ### srl.

In definitiva, non risulta dimostrato a che titolo dette somme avrebbero dovuto essere scomutate dal credito vantato dalla ### né che questa le avrebbe percepite dal ### quale anticipo su non meglio precisate future provvigioni. Quindi, l'opposizione proposta dovrà essere rigettata e con essa la domanda riconvenzionale proposta ed anche la riconvenzionale trasversale, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. In ragione dell'esito complessivo della lite, le spese seguono la soccombenza con condanna di parte opponente al pagamento delle medesime in favore di parte opposta e del terzo chiamato; esse si liquidano, in applicazione delle tabelle allegate al DM 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, delle questioni giuridiche e fattuali trattate, del pregio dell'attività professionale svolta, secondo i valori minimi previsti per il relativo scaglione.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da ### contro ### nonché contro ### disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: 1. Rigetta la domanda principale avanzata da parte opponente e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto; 2. Rigetta altresì, per le

ragioni di cui in motivazione, le domande riconvenzionali, principale e trasversale subordinata, avanzate da parte opponente; 3. Condanna parte opponente alla refusione, in favore di parte opposta ### srls, delle spese del procedimento, che si liquidano ex dm 147/22 in € 1700,00, per compensi professionali, oltre accessori come per legge dovuti; 4. Condanna altresì parte opponente alla refusione, in favore di parte terza chiamata ### delle spese del procedimento, che si liquidano ex DM 147/2022 in € 1700,00 per compensi oltre accessori come per legge.

Così deciso in ### il ### IL GIUDICE dott. ### (firma digitale)

*copia NON UFFICIALE della Sentenza n. 512/2024 del 10-05-2024 Tribunale di Teramo reperibile al permalink:
<https://apps.dirittopratico.it/sentenza/tribunale/teramo/2024/512.html#30f6c>*